

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4190

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle
sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il
9 giugno 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sull'esecuzione delle sentenze penali fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, firmato a L'Avana il 9 giugno 1998, risponde alle crescenti esigenze di cooperazione nel campo giudiziario fra i due Paesi, determinate anche dal notevole aumento del flusso turistico italiano verso Cuba, e tiene conto della severità delle pene previste dall'ordinamento cubano, nonché delle difficili condizioni carcerarie.

Tale Accordo permette il trasferimento di detenuti italiani condannati per reati commessi a Cuba consentendo loro di scontare il resto della pena in Italia, più vicini alle rispettive famiglie. Il Trattato risponde pertanto a principi umanitari e intende favorire il reinserimento del condannato nella società, una volta scontata la pena.

Il trasferimento potrà avvenire - in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia - solamente se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia perlomeno di un anno, e se l'infrazione penale che ha dato luogo alla condanna rappresenti un'infrazione penale anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito.

Per ottenere il trasferimento, il detenuto dovrà presentare una richiesta scritta alle competenti autorità, designate dalle parti nei rispettivi Ministeri di giustizia, accompagnata da copia della sentenza di condan-

na e delle disposizioni legali sulle quali essa si basa. Per l'adozione della relativa decisione, le autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto ed il legame mantenuto dallo stesso con lo Stato d'origine.

A tale proposito è stato concluso uno scambio di note integrativo all'Accordo, nel quale Cuba ha fatto presente che considererà necessario, perchè venga concesso a cittadini cubani condannati all'estero il trasferimento nelle carceri dell'Isola, che questi ultimi siano ancora anagraficamente residenti nel territorio cubano. Da parte italiana, invece, il requisito della residenza non verrà tenuto ai fini del trasferimento nel nostro Paese di cittadini italiani.

La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato richiesto; in ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento. Entrambi gli Stati potranno inoltre concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, secondo le proprie leggi.

Si ritiene pertanto che l'Accordo sull'esecuzione delle sentenze penali sia già un primo, incoraggiante passo per l'avvio di una più proficua cooperazione giudiziaria con Cuba.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo tra le Repubbliche di Italia e di Cuba sull'esecuzione delle sentenze penali. Nello specifico trattasi di quantificare le spese relative al trasferimento per via aerea di detenuti italiani condannati per reati commessi a Cuba consentendo loro di scontare il resto della pena in Italia.

Allo stato risultano in stato di restrizione nel territorio della Repubblica di Cuba 31 cittadini italiani dei quali solamente dieci risultano trovarsi - in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia - nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia.

È presumibile ritenere che anche per gli anni successivi, venendo a maturare i requisiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio previsto dal presente Accordo, il numero dei detenuti trasferiti in Italia sarà nel numero massimo di dieci unità annue.

Ciò posto, considerato che il passaggio aereo di sola andata da Cuba verso l'Italia mediante si aggira intorno a lire 2.000.000 si avrà un onere a regime così quantificato:

lire 2.000.000 (costo di un biglietto) x 10 (numero detenuti massimo annuo) = lire 20.000.000 annui.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI CUBA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cuba (qui di seguito denominate "Parti");

Desiderando facilitare il reinserimento sociale delle persone condannate mediante l'adozione di metodi adeguati;

Considerando che questo obiettivo deve essere perseguito dando ai cittadini stranieri, privati della propria libertà in conseguenza di una sentenza penale, la possibilità di scontare la condanna loro inflitta nel proprio ambiente sociale di origine;

Hanno convenuto il seguente Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali.

ARTICOLO 1

Agli effetti del presente Accordo

- a) "Condanna" indicherà qualsiasi pena o misura detentiva adottata da un giudice o da un Tribunale mediante sentenza passata in giudicato a seguito di una infrazione penale;
- b) "Sentenza" indicherà un provvedimento giudiziario con il quale si commina una condanna;
- c) "Stato di condanna" indicherà lo Stato dove viene comminata la condanna alla persona che sia stata trasferita o che possa esserlo;
- d) "Stato di esecuzione" indicherà lo Stato nel quale la persona condannata è stata trasferita o possa esserlo, perché vi compia la condanna;
- e) "Persona condannata" indicherà qualsiasi persona alla quale sia stata imposta attraverso una sentenza una condanna.

ARTICOLO 2

1. Le Parti si impegnano a cooperare reciprocamente in materia di trasferimento di persone condannate ai sensi del presente Accordo.
2. Una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati potrà, ai sensi del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per espiarvi la condanna indicata nella sentenza.

ARTICOLO 3

Il presente Accordo si applicherà soltanto nei seguenti casi:

- a) che la persona condannata sia cittadino dello Stato di esecuzione;
- b) che la sentenza sia passata in giudicato;
- c) che la parte della condanna della persona condannata tuttora da espiare al momento della ricezione della domanda sia per lo meno di un anno;
- d) che la persona condannata acconsenta al trasferimento;
- e) che l'infrazione penale che ha dato luogo nello Stato di condanna a una condanna rappresenti una infrazione penale anche per la legge dello Stato di esecuzione;
- f) che la persona condannata non sia stata condannata alla pena di morte, a meno che detta pena non sia stata commutata;
- g) che le disposizioni della sentenza diverse dalle misure detentive siano state eseguite;
- h) che lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione concordino con il trasferimento;
- i) che il delitto non leda la sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4

1. Ogni persona condannata alla quale possa applicarsi il presente Accordo dovrà essere informata dallo Stato di condanna o dalla sua Ambasciata nel paese delle conseguenze legali inerenti al trasferimento.
2. Le Parti designano quali autorità competenti a dar esecuzione al presente Accordo i rispettivi Dicasteri della Giustizia.

ARTICOLO 5

1. Ogni persona condannata potrà richiedere di essere trasferita in virtù del presente Accordo rivolgendo una richiesta scritta alle autorità competenti dello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna, nel caso di sentenza passata in giudicato, rimetterà allo Stato di esecuzione:
 - a) la petizione della persona condannata dalla quale risulti che essa è a conoscenza di tutte le conseguenze legali del trasferimento;
 - b) una esposizione dei fatti che hanno originato la condanna ;
 - c) copia certificata della sentenza di condanna;
 - d) informazioni sulla natura, la durata e la data di inizio della condanna;
 - e) copia delle disposizioni legali sulle quali si basa la condanna;
 - f) informazioni relative a qualsiasi detenzione preventiva, remissione della pena o altra circostanza relativa all'esecuzione della condanna;
 - g) ove consentito, qualunque referto medico-sociale, circa la persona condannata, qualsiasi informazione sul suo trattamento medico nello Stato di condanna e qualsiasi raccomandazione per la continuazione del suo trattamento nello Stato di esecuzione.

ARTICOLO 6

Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve prestare il suo assenso al trasferimento lo faccia in maniera volontaria e con la piena conoscenza delle conseguenze legali che ne derivano. Il procedimento seguito al riguardo sarà disciplinato dalla legge dello Stato di condanna

ARTICOLO 7

Per adottare la decisione relativa al trasferimento di una persona condannata in conformità al presente Accordo, che è quello di favorire e facilitare la riabilitazione sociale della persona condannata, le autorità di entrambi gli Stati considereranno, tra gli altri fattori, la gravità del reato, le conseguenze relative al reato, la ripercussione sociale del fatto criminoso, i precedenti penali della persona condannata, le relazioni socio-familiari che la medesima ha mantenuto con il suo ambiente di origine, il suo stato di salute.

ARTICOLO 8

Il fatto che lo Stato di esecuzione prenda a suo carico la persona condannata sospenderà l'esecuzione della condanna nello Stato di condanna.

Lo Stato di condanna non potrà pretendere che si sconti nuovamente la condanna quando la stessa sia stata scontata per intero nello Stato di esecuzione.

ARTICOLO 9

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione dovranno eseguire la condanna senza modificare la natura giuridica e la durata della stessa così come è stata pronunciata nello Stato di condanna.
2. Se la natura o la durata delle condanne risultassero incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo dovrà, attraverso un provvedimento giudiziario o amministrativo, modificare la condanna comminata nello Stato di condanna in modo che non superi il massimo della pena prevista per la medesima infrazione penale nella propria legislazione.

In ogni caso, la natura e la durata della condanna dovranno corrispondere, nei limiti del possibile, a quelle indicate nella condanna da scontare.

ARTICOLO 10

Non si potrà procedere al trasferimento, in virtù del presente Accordo se a carico della persona che si deve trasferire, in relazione agli stessi fatti che hanno causato la condanna nello Stato di condanna, esistono nello Stato di esecuzione un procedimento penale o una sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 11

Soltanto lo Stato di condanna avrà il diritto di decidere circa ogni ricorso di revisione contro le sentenze.

ARTICOLO 12

Ognuno degli Stati potrà concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, in conformità alle sue leggi, comunicandolo immediatamente all'altro Stato.

Lo Stato di esecuzione, nel prendere visione di uno dei summenzionati atti di clemenza, dovrà dargli esecuzione in conformità alle proprie leggi.

ARTICOLO 13

Lo Stato di esecuzione agevolerà il rilascio di informazioni allo Stato di condanna circa l'esecuzione della condanna:

- a) quando sia terminata l'esecuzione della condanna;
- b) se la persona condannata evada prima del termine di esecuzione della condanna;
- c) se lo Stato di condanna richiederà un rapporto speciale.

ARTICOLO 14

Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.

ARTICOLO 15

Il presente Accordo potrà applicarsi all'esecuzione di condanne emesse sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 16

Non sarà necessaria alcuna traduzione dell'istanza di trasferimento e dei documenti allegati.


ARTICOLO 17

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a L'Avana, il nove di giugno 1998 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Repubblica di Cuba





REPÚBLICA DE CUBA

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

La Habana, 9 de junio de 1998

Excelencia:

Acuso recibo de su atenta comunicación Nro. 2304 fechada el día de hoy, contentiva de la posición del Ilustrado Gobierno de la República Italiana sobre el Artículo 3 del Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales entre la República de Cuba y la República Italiana, suscrito en la ciudad de La Habana el día 9 de junio de 1998.

Renuevo a usted, Excelencia, el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.



Roberto Robaina González

Excmo. Sr. Lamberto Dini
Ministro de Relaciones Exteriores de la
República Italiana



AMBASCIATA D'ITALIA
L'AVANA

2304

L'Avana, 9 giugno 1998

Signor Ministro,

prendo atto di quanto comunicato con la Sua lettera del 9 giugno con la quale Ella mi informa che, con riferimento all'art. 3 dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Cubana firmato in data odierna, il Governo della Repubblica di Cuba "non darà alcun seguito alle richieste di trasferimento di persone condannate di nazionalità cubana che non siano residenti permanenti nel territorio della Repubblica di Cuba".

Ho altresì l'onore di comunicarle che, in relazione al medesimo articolo del suddetto Accordo, la Repubblica Italiana prenderà in considerazione le domande di trasferimento di persone condannate di cittadinanza italiana, indipendentemente dal loro luogo di residenza.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli Affari Esteri
Lamberto Dini

S.E. Roberto Robaina Gonzalez
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Cuba

La Habana



REPUBLICA DE CUBA


EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

La Habana, 9 de junio de 1998

Ex c e l e n c i a:

En relación con el Artículo 3 del Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales entre la República de Cuba y la República Italiana, suscrito en la ciudad de La Habana el 9 de junio de 1998, me es grato participarle que el Gobierno de la República de Cuba no dará seguimiento alguno a solicitudes de traslado de personas condenadas de nacionalidad cubana que no sean residentes permanentes en el territorio del Estado cubano.

Renuevo a usted, Excelentísimo Señor Ministro, el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.


Roberto Robaina González

Excmo. Sr. Lamberto Dini
Ministro de Relaciones Exteriores de la
República Italiana

